

Stepchild adoption:

ancora una riflessione sull'adozione di minori da parte di coppia omosessuale

Il tradizionale regime giuridico della famiglia sta letteralmente franando per effetto di una serie di pronunce giudiziarie succedutesi negli ultimi tempi a diverso livello (Corte europea dei diritti dell'uomo, Corte costituzionale, giudici di merito nazionali) e che nell'inerzia del legislatore stanno ridisegnando in sostanziale autonomia i concetti di filiazione e famiglia. L'ultimo smottamento è stato determinato dalla sentenza con cui il Tribunale dei minori di Roma ha consentito l'adozione di una bimba da parte della *partner* omosessuale della madre che l'aveva concepita mediante fecondazione eterologa all'estero.

Non si tratta di adozione propriamente intesa, quella che riguarda i minori in stato di adottabilità, cioè bisognosi di trovare una famiglia in quanto quella originaria non è in grado di assicurare loro l'assistenza e il calore necessari; si tratta invece di un caso peculiare di adozione, previsto dall'art. 44 lettera d) della legge n. 184 del 1983, secondo cui è possibile adottare un minore anche in assenza delle altre condizioni di legge *“quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”*. Di fatto il Tribunale, valendosi di una disposizione che con ogni probabilità si riferiva in origine a situazione del tutto differenti, ha così disposto una *stepchild adoption* (così si definisce l'adozione da parte del *partner* di un genitore naturale) fuori dei casi in cui la lettera b) dello stesso articolo 44 la consente espressamente.

In sostanza il Tribunale, constatato che nella fattispecie non esistevano i presupposti di fatto per dichiarare adottabile la minore, che non è affatto abbandonata, ma puntualmente accudita dalla madre naturale, ha ritenuto (contro il parere del Pubblico Ministero che interpretava restrittivamente la disposizione) che nell'esclusivo interesse della stessa minore fosse possibile disporre l'adozione da parte della convivente della madre, allo scopo di dare veste giuridica ad un rapporto di fatto ormai consolidato: nella motivazione si spiega infatti che le due donne hanno condiviso il *“progetto di genitorialità”* realizzato in Spagna attraverso l'inseminazione artificiale della più giovane di esse; che entrambe accudiscono regolarmente la piccola, che ad entrambe si rivolge chiamandole

“*mamma*”, etc.. In concreto il provvedimento comporta che anche l’adottante, oltre che la madre naturale, potrà d’ora innanzi esercitare le potestà, i doveri e le funzioni connessi al ruolo di genitore e che la piccola aggiungerà il suo cognome a quello della madre naturale.

Dopo aver accolto con incredulità la notizia, la lettura del provvedimento mi ha relativamente rasserenato, sia sotto il profilo delle ragioni giuridiche che lo sorreggono (molto discutibili, ma non assurde) sia sotto il profilo dell’approfondimento della situazione concreta cui si riferisce. Una sentenza di dubbia correttezza giuridica, ma tuttavia meditata e non strumentale.

Dal punto di vista legale, essa si fonda sul presupposto che da tempo la giurisprudenza consente l’adozione in questione non solo alle coppie sposate (come quella dei minori in stato di abbandono), ma anche a persone singole e in particolare al convivente eterosessuale del genitore naturale del minore; per altro verso, con una sentenza dello scorso anno, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato discriminatorio ed illegittimo negare l’accesso alla *stepchild adoption* ad una coppia omosessuale, laddove esso sia consentito ad una coppia eterosessuale non sposata (come di fatto avviene nel nostro ordinamento).

Si può obiettare che il Tribunale ha forzato una disposizione (l’art. 44 lett. d)), allargandone la portata per farvi rientrare un’ipotesi ad essa estranea e che è estranea anche a quella che effettivamente disciplina la *stepchild adoption* nell’ordinamento (l’art. 44 lett. b)); se poi il giudice avesse ritenuto discriminatorio negare alle coppie omosessuali la *stepchild adoption* la via corretta sarebbe stata sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 44 lett. b).

Sarebbe tuttavia ingiusto trascurare la specifica realtà di fatto cui il provvedimento si riferisce. I critici affermano che il minore cresciuto in una famiglia omoparentale non può costruirsi un’adeguata identità sessuale, mancando di uno dei due necessari modelli di riferimento, paterno e materno (mi scuso per eventuali imprecisioni terminologiche, non essendo la mia materia). Non ho le competenze per valutare se questa affermazione sia o meno corretta, ma mi pare doveroso considerare che nel caso in questione (come in tutti quelli in cui con una coppia omosessuale viva il figlio di uno dei due *partner*) quella è

la realtà di fatto. Occorre allora essere coerenti: se si ritiene che la crescita e la formazione del minore non ne subiscano pregiudizio, non vedo motivo per impedire l'adeguamento della forma giuridica del rapporto alla realtà effettiva, purché (va ribadito con chiarezza) ciò avvenga in esclusiva considerazione dell'effettivo interesse del minore e non per soddisfare velleità genitoriali degli adulti. Se al contrario si ritiene che la situazione possa pregiudicare il minore, non è sufficiente contestare la possibilità di adottarlo: se ne dovrebbe pretendere l'allontanamento da quel contesto familiare. Nessuno tuttavia, se non sbaglio, si è finora spinto a tanto, forse per consapevolezza che, in fin dei conti, sarebbe un esito ancora più deleterio per il minore.

Con queste brevi considerazioni non si pretende naturalmente di risolvere neppure in parte i gravi problemi che la fattispecie propone: si vorrebbe solo stimolare una riflessione esercitata davvero laicamente, con umiltà e senza pregiudizi che non siano l'interesse del minore, su una problematica ineludibile e che richiede tuttavia una serenità di giudizio che spesso difetta alle parti più esposte nella contesa. Occorre evitare sia pericolose forzature della legge, sia aprioristiche chiusure verso le ragioni altrui; considerare inoltre gli altri elementi che contribuiscono a rendere complesso e contraddittorio il quadro: dalla recente apertura alla fecondazione eterologa in Italia al diritto della persona adottata di accedere alle informazioni relative ai genitori naturali (in favore del quale si è pronunciato, pure pochi giorni fa, il Tribunale di Firenze).

Brescia, settembre 2014

Riccardo Montagnoli